

**DDL concernente: Riforma della disciplina in materia di prestazioni integrative e trattamento di quiescenza e norme per l'erogazione del trattamento di fine rapporto. Modificazioni alla L.R. 5 maggio 1965, n.15 (Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale).**

TESTO PROPOSTO

**Art.1**

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le prestazioni del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale - FITQ, correlate ai contributi versati dalla medesima data, assumono carattere aggiuntivo e sono determinate col metodo contributivo ai sensi dell'art. 4.

Per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2011, alle predette prestazioni sono unitariamente aggiunte quelle previste dall'art 4 bis.

I dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2012 sono iscritti al FITQ, salvo recesso da esercitarsi inderogabilmente entro un anno dalla data di assunzione. In caso di recesso i medesimi, ai fini del trattamento di fine rapporto, sono iscritti, con decorrenza dalla data di assunzione nell' Amministrazione regionale, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. I contributi a carico dei dipendenti versati fino alla data del recesso sono restituiti agli stessi al netto di quanto da loro dovuto per la regolarizzazione della contribuzione pregressa per l'iscrizione all'INPDAP.

I dipendenti assunti dal 1° gennaio 20\_\_ possono recedere dall'iscrizione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data del recesso i medesimi, ai fini del trattamento di fine rapporto, sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il trattamento maturato alla data del recesso viene determinato e corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le modalità di cui all'art. 8.

**Art.2**

Il FITQ provvede alle prestazioni previste dalla presente legge con le seguenti entrate:

1. contributo del 6,91 per cento a carico dell'Amministrazione regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda, destinato a fronteggiare gli oneri derivanti dall'erogazione del trattamento maturato dal 1° gennaio 2012 dovuto per la cessazione del rapporto;
2. contributo aggiuntivo del \_\_\_ per cento a carico dell'Amministrazione regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda, destinato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'art. 4;
3. contributo del 5 per cento a carico del personale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda, destinato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'art. 4;
4. somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
5. redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
6. rimborsi di contributi e altre somme da parte degli Istituti di previdenza;
7. ogni altra entrata eventuale.

## 8. le risorse in essere alla data del 31 dicembre 2011

Per il personale nei confronti del quale continua, a norma di legge, l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le percentuali sopraindicate sono ridotte del contributo dovuto allo stesso Istituto.

A favore del FITQ, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario, in relazione alle disposizioni della presente legge previste a salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale iscritto alla data del 31 dicembre 2011, è corrisposto un contributo annuale il cui importo è determinato ogni tre anni con norma inserita nella legge finanziaria, in base a criteri tecnico-attuariali.

### Art.3

Il FITQ corrisponde le seguenti prestazioni:

1. importo determinato ai sensi degli artt. 4 e 4-bis erogato in forma di rendita aggiuntiva al trattamento di base o in forma di capitale;
2. pensione indiretta o pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 5;
3. pensione privilegiata diretta e di reversibilità, ai sensi dell'art. 6;
4. una tantum ai sensi dell'art. 7;
5. trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 8;
6. concessione di piccoli prestiti ai dipendenti, ai sensi dell'art. 12.

### Art.4

Con effetto dal 1° gennaio 2012, è istituito per ciascun dipendente un conto individuale nel quale sono contabilizzati:

- a) i contributi di cui ai punti 2 e 3, del primo comma dell'art. 2, dovuti a decorrere dalla predetta data;
- b) l'importo della rivalutazione annua del saldo del conto individuale fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione dal servizio, ottenuto applicando il tasso di rendimento netto del Fondo.

All'atto della cessazione dal servizio con diritto al trattamento di base e con almeno quindici anni di iscrizione al FITQ, il montante accumulato nel conto individuale è trasformato in una rendita vitalizia mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione utilizzati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. A domanda del dipendente il montante predetto è liquidato in forma di capitale secondo le modalità stabilite dalla convenzione di gestione.

### Art.4 bis

Unitamente alla prestazione di cui all'articolo 4, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011 è corrisposta una rendita determinata rapportando l'assegno integrativo, come di seguito calcolato, all'anzianità d'iscrizione al FITQ maturata alla predetta data del 31 dicembre 2011.

L'assegno integrativo è determinato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro integrando il trattamento di base fino a raggiungere, qualora il dipendente conti 15 anni effettiva iscrizione al

Fondo, il 50 per cento della retribuzione annua lorda percepita al 31 dicembre 2011, rivalutata, fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione dal servizio, sulla base del tasso annuo di inflazione monetaria tempo per tempo vigente; la predetta aliquota è aumentata del 2,50 per cento per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale, con un massimo di 35 anni.

#### Art. 5

Ai superstiti dell'iscritto deceduto in attività di servizio o già pensionato, spetta un'integrazione della pensione indiretta o di reversibilità, sempre che ricorrano e finché sussistano i requisiti soggettivi per l'erogazione del trattamento di base.

L'importo dell'integrazione ai superstiti è calcolato sulla base della rendita aggiuntiva che sarebbe spettata al dante causa, ovvero in corso di erogazione, maggiorata eventualmente della rendita di cui all'art. 4 bis, nella misura corrispondente alle aliquote applicate per le pensioni erogate ai superstiti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulo con i redditi dei beneficiari.

#### Art. 6

In caso di cessazione dal servizio con diritto alla pensione privilegiata nel regime di base, il conto individuale di cui all'art. 4 è maggiorato di una somma pari al contributo versato dall'Amministrazione regionale nei dodici mesi precedenti la cessazione per il numero di anni mancanti al raggiungimento dei sessantacinque anni di età, fino ad un massimo di 35 annualità contributive complessive, comprese quelle fino al 31 dicembre 2011.

Il conto individuale come sopra definito è trasformato in rendita aggiuntiva privilegiata mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 4.

Per i dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, alla prestazione di cui sopra, si aggiunge una rendita ottenuta secondo le previsioni di cui all'art. 4-bis.

Ai superstiti del titolare di rendita aggiuntiva privilegiata spetta la reversibilità come previsto dall'art. 5.

#### Art. 7

Nel caso di cessazione dal servizio senza diritto alla rendita a carico del FITQ è corrisposta, con le modalità stabilite dalla convenzione di gestione (regolamento), una somma "una-tantum" determinata secondo i seguenti punti 1 e 2:

1) per anzianità di servizio utile da uno a dieci anni, ai contributi versati dal dipendente dal 1° gennaio 2012, rivalutati fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione sulla base del tasso di rendimento del FITQ;

2) per anzianità di servizio utile oltre i dieci anni: ai contributi versati dal dipendente e dall'Amministrazione, confluiti nel conto individuale di cui all'art. 4, dal 1° gennaio 2012, rivalutati fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione sulla base del tasso di rendimento del FITQ.

La somma una tantum di cui ai punti 1 e 2, ripartita secondo le previsioni dell'art. 2122 del codice civile, spetta nella stessa misura, ai superstiti dell'iscritto deceduto senza diritto alla rendita a carico del FITQ.

Ai fini della presente legge, ove rilevante, è considerato servizio utile quello riconosciuto tale dall'ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

## Art.8

Alla cessazione del rapporto di lavoro è dovuto al dipendente un trattamento pari all'accantonamento tempo per tempo effettuato dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1 comma 1 sulla retribuzione annua lorda, rivalutato secondo le previsioni dell'art. 2120 del cc.

Unitamente alla prestazione di cui sopra, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, è corrisposta una somma pari a un dodicesimo della retribuzione annua lorda percepita al 31 dicembre 2011, rivalutata, fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione dal servizio, sulla base del tasso annuo di inflazione monetaria tempo per tempo vigente, per ogni anno di servizio effettivo regionale maturato alla medesima data.

Dal trattamento, come sopra determinato, è portata in detrazione l'indennità eventualmente corrisposta allo stesso titolo dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322.

Il predetto trattamento, ripartito secondo le previsioni dell'art. 2122 cc, spetta nella stessa misura, ai superstiti dell'iscritto deceduto.

Il dipendente in congedo parentale non retribuito può chiedere, ai sensi degli artt. 5 e 32, del decreto legislativo n. 151 del 2001, l'anticipazione del trattamento maturato, che è corrisposto mensilmente nella misura pari all'intera retribuzione. L'importo complessivamente liquidato è portato in detrazione dal trattamento dovuto all'atto della cessazione dal servizio.

## Art.9

I piccoli prestiti di cui al punto 8 del terzo comma dell'articolo 3 non possono superare l'importo fino a quattro dodicesimi dell'ultima retribuzione annua e dovranno essere recuperati in un numero di rate mensili non superiore a 48.

Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo pari alla media trimestrale dei tassi "euribor" a tre mesi, maggiorato dello 0,50% calcolato al primo gennaio di ogni anno e le rate d'ammortamento sono determinate secondo il criterio a rate costanti.

In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti integrativi previsti dalla presente legge.

Non si fa luogo a recupero nelle ipotesi previste dall'articolo 4 della legge 10 gennaio 1952, n. 38.

## Art. 10

Sono abrogati gli artt. 9 (aggiunta di famiglia), 10 (programma assistenziale), 11 (sovvenzioni straordinarie), 24, 25, 26, 26 bis, 27, 28, 29, 30 della L.r. n. 15/1965 nonché tutte le disposizioni della medesima legge comunque incompatibili con la presente legge.